



COMUNE DI CREAZZO

Ufficio Servizi Sociali

(Provincia di Vicenza)

36051 Creazzo, Piazza del Comune, 6 tel. 0444/338211 fax 0444/338299

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DELL’ASILO NIDO A.MORO IL PANDA anni educativi 2022/2023 –

2023/2024 – 2024/2025

CIG 91859093E9

CUP E49G22000410004

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto il rapporto contrattuale relativo all’affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido comunale “A. Moro – Il Panda”, quale servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, favorendo l’equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini e un processo di socializzazione omogenea, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

2. La concessione riguarda la gestione integrale dell’asilo nido comunale, intesa quale insieme di prestazioni educative, ausiliarie, gestionali ed amministrative necessarie al suo funzionamento, da realizzarsi a cura del concessionario con propria organizzazione nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento, del presente capitolato, del Regolamento comunale vigente, nonché del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.

3. La natura pubblica del servizio colloca in capo all’Amministrazione le funzioni generali di programmazione e direzione di esso e la valutazione delle sue finalità di interesse pubblico con conseguente potere di modifica delle clausole dell’accordo e delle modalità di erogazione del servizio anche unilateralmente in funzione di mutate condizioni di contesto e di evoluzione dei bisogni, fino al potere di revocare la concessione, fatta salva l’applicazione della vigente normativa relativa agli oneri conseguenti alle variazioni dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.

ART. 2 DESCRIZIONE

1. Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato:

- l’Asilo Nido comunale è un servizio con autorizzazione al funzionamento per n. 48 posti massimi comprensiva della maggiorazione del 20%, ai sensi della L. R. n. 22/2002. Attualmente, tuttavia, a seguito di un ridimensionamento degli spazi, il servizio può accogliere massimo n. 24 bambini, di cui n. 16 a tempo pieno e n. 8 a tempo parziale riservati alla data attuale esclusivamente ai divezzi (dai 12 mesi ai 3 anni).
- Sono previste le seguenti tipologie di orario di frequenza dei bambini:
dal lunedì al venerdì:
tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
part time (mattino) dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Gli orari di apertura/chiusura nel bando non sono vincolanti e possono essere formulate proposte dall'aggiudicatario sulla base della tipologia dell'utenza assicurando comunque il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini previsto. E' previsto un servizio di anticipo e di prolungamento di orario, attivabile solo in presenza di un numero minimo di richieste iniziali pari a n. 4, destinato a far fronte a specifiche esigenze dei genitori. Sia l'anticipo che il prolungamento prevedono una maggiorazione da applicare alla retta base mensile, determinata dal Comune.

- Il servizio verrà reso dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno educativo, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00, secondo il calendario stabilito annualmente di concerto tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale.
- L'attivazione del servizio nel mese di agosto o l'estensione della frequenza settimanale alla giornata del sabato è subordinata a preventiva autorizzazione del Comune, sulla base del numero di richieste pervenute e dei costi di apertura, in un'ottica di equo contemperamento degli interessi pubblici.

2. L'Asilo Nido Comunale attualmente è accreditato, in quanto nido pubblico.

3. L'edificio dovrà essere adibito dalla ditta aggiudicataria esclusivamente per la gestione delle attività oggetto del presente appalto.

4. L'accesso al servizio è disciplinato dal Regolamento comunale per il funzionamento dell'asilo nido. Di norma, dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno si raccolgono, a cura degli uffici comunali, le domande di ammissione a valere sull'anno educativo immediatamente successivo. Sulla base delle domande pervenute verrà predisposta, a cura degli uffici comunali, apposita graduatoria iniziale di ammissione. Tuttavia, anche le domande di ammissione presentate al di fuori del suddetto periodo, vengono accolte per inserimenti nel corso dell'anno in presenza di posti disponibili.

5. L'Asilo Nido può essere adibito anche alla realizzazione di servizi ed attività integrative per l'infanzia (nella fascia di età 0/6 anni) e il sostegno alla genitorialità, previa autorizzazione del Committente, esclusivamente negli orari in cui non è prevista attività di asilo nido e con spese a carico dell'appaltatore.

6. Tra l'Amministrazione e la ditta concessionaria potrà essere concordata anche la gestione di servizi complementari come ad esempio l'estensione della frequenza settimanale alla giornata del sabato, l'apertura del servizio nei periodi delle festività natalizie e pasquali e altre festività infrasettimanali, l'attivazione del servizio nel mese di agosto: l'erogazione di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale vigente e con quote a carico delle famiglie e senza oneri a carico del Comune. Il progetto educativo ed organizzativo relativo a tali servizi complementari dovrà indicare le modalità gestionali di funzionamento e le tariffe previste a carico dell'utenza. L'attivazione di tali servizi è subordinata a formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale, valutati nel dettaglio la proposta progettuale e le tariffe previste.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente affidamento avrà la durata di tre anni educativi dal 01.09.2022 al 31.08.2025 (anni educativi 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) salvo i casi di risoluzione anticipata previsti nel Capitolato. Qualora l'Amministrazione Comunale non dovesse più prevedere il servizio in oggetto, venissero a mancare la domanda per il medesimo o le risorse economiche necessarie, il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio stesso in tutto o in parte con preavviso di quattro mesi (120 giorni), senza alcun onere a carico e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di natura economica.

2. Qualora alla scadenza della concessione non siano state completate le formalità relative alla nuova gara, il concessionario dovrà garantire il servizio per il periodo necessario agli stessi prezzi, patti e condizioni su mera richiesta dell'Amministrazione Comunale.

3. L'Amministrazione si riserva di valutare il rinnovo contrattuale di anno in anno per massimo ulteriori due anni educativi (2025/2026, 2026/2027), alle medesime condizioni di affidamento.
4. Sono espressamente vietati per l'intera durata della concessione, il subappalto anche parziale e la cessione del contratto.
5. Alla scadenza del periodo di gestione, come definito nei commi precedenti, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

ART. 4 VALORE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo a base d'asta, al netto degli introiti delle rette e del contributo regionale è pari a **€ 370,00** mensili per bambino frequentante a tempo pieno (I.V.A. esclusa), diminuito del 40% per i bambini frequentanti a tempo parziale.
2. L'importo stimato complessivo della presente concessione, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pari ad € 423.840,00 (IVA esclusa, di cui € 560,00 del valore complessivo quali costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso), come da Piano economico finanziario che si allega al presente capitolato.
3. L'importo posto a base di gara rappresenta la quota mensile di compartecipazione al costo/bambino riconosciuto dal Comune di Creazzo per singolo bambino iscritto con modalità di frequenza tempo pieno al servizio asilo nido, riconosciuto con le modalità di cui al successivo art. 5.
L'importo complessivo è comprensivo degli oneri per la sicurezza (quantificati in € 560,00), al netto delle rette di frequenza che saranno introitare direttamente dal gestore sulla base dei criteri determinati dall'Amministrazione comunale, e del contributo regionale anch'esso introitato direttamente dall'aggiudicatario.
4. L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione dell'importo offerto, rispetto alla base d'asta stabilita, dal soggetto aggiudicatario.
Il prezzo a cui verrà aggiudicata la concessione si intende accettato dal concessionario in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, è da intendersi impegnativo, vincolante per tutta la durata del contratto, ad eccezione dell'adeguamento annuale come descritto nell'art. 6 del presente capitolato.

ART. 5 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE E PAGAMENTI

1. Mensilmente, a decorrere dall'inizio dell'anno educativo, il soggetto concessionario si impegna a trasmettere al Comune i dati relativi alle presenze dei bambini iscritti sulla base della graduatoria del Comune di Creazzo, nonché una volta esaurita dei bambini iscritti fuori graduatoria, fornendo una copia del registro delle presenze del mese.
2. Il Comune riconoscerà la quota mensile di compartecipazione al costo/bambino come risultante dall'aggiudicazione, sostenuto dal concessionario per ciascun bambino, residente a Creazzo, iscritto al servizio con modalità di frequenza a tempo pieno per almeno due settimane intere nel mese di riferimento, ridotta del 40% in caso di frequenza part time.
3. Il Comune erogherà i corrispettivi su presentazione della relativa fattura elettronica che dovrà indicare il numero dei bambini residenti iscritti, come risultante dal registro delle presenze del mese. Il pagamento della fattura avviene entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
5. Il pagamento delle quote di compartecipazione è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 6 - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto al concessionario prezzo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, si intende **unico**, a prescindere dalla modalità con cui il servizio viene erogato, **valido ed immutabile** per l'intero primo anno educativo. Col successivo anno educativo, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il corrispettivo viene rivalutato annualmente in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI) rispetto all'anno precedente con riferimento al mese di settembre.

ART. 7 ENTRATA DA RETTE

1. L'aggiudicatario introiterà direttamente e a proprio rischio le entrate da rette. Le rette saranno versate di norma su base mensile dagli utenti iscritti.
2. Le rette individuali a carico degli utenti saranno stabilite su base annuale con provvedimento di Giunta Comunale sentito il concessionario, e applicate in base all'attestazione ISEE della famiglia interessata secondo le fasce predeterminate dall'Amministrazione. Qualora gli utenti non presentassero l'attestazione ISEE, verrà automaticamente applicata la retta massima. L'utilizzazione del servizio a frequenza ridotta da parte degli utenti comporterà una riduzione della retta nella misura prevista dal sistema tariffario, che definisce anche i casi di riduzione della retta per assenze e rinunce.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le somme dovute dagli utenti al concessionario del servizio.

ART. 8 IMMOBILE DESTINATO AL SERVIZIO

1. Il Comune di Creazzo è proprietario dell'immobile in cui sarà attivato il servizio asilo nido A. Moro – Il Panda, situato in via Brescia n. 37 – Creazzo (Vi).
2. L'immobile viene concesso libero da crediti e da debiti, con arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio e conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore.
3. Prima dell'inizio della gestione del servizio, è redatto un analitico inventario descrittivo dei beni mobili e dell'edificio completo di descrizione.
4. I locali sono concessi a titolo gratuito poiché le finalità socio-educative sono prevalenti rispetto a quelle prettamente economiche del bene.
5. I locali oggetto di concessione saranno concessi al soggetto aggiudicatario al solo scopo esclusivo di realizzare i servizi di cui al presente capitolato, con divieto assoluto di svolgervi attività diverse e l'obbligo di utilizzo nel rispetto dei vincoli imposti dalla Regione Veneto e dalla normativa nazionale in materia di asili nido e dal presente capitolato.
6. Il Concessionario sarà responsabile del corretto uso dell'immobile, delle suppellettili, degli arredi e di tutto ciò che è di proprietà del Comune negli ambienti consegnati. L'eventuale danneggiamento, eccedente il normale logorio d'uso, comporterà il risarcimento del danno da parte del concessionario.

ART. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CREAZZO

1. Sono a carico del Comune di Creazzo:
 - la copertura assicurativa dell'immobile, degli impianti fissi e delle attrezzature;
 - le utenze di gas, luce, acqua;
 - la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, su segnalazione per iscritto del Concessionario, da effettuarsi nel momento in cui è rilevata la necessità;
 - le attività di esercizio, gestione, controllo, con funzione di Terzo Responsabile dell'impianto di riscaldamento/condizionamento, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento/condizionamento connessi alla

naturale usura delle apparecchiature e necessari al mantenimento in efficienza dello stesso;

- le attività di controllo, sorveglianza, verifica degli impianti e degli ausili antincendio, (quali estintori, manichette, idranti, pulsanti di chiamata, lampade di emergenza, uscite di sicurezza, porte REI, maniglioni antipanico, tenuta registri antincendio, ecc.), le attività di manutenzione straordinaria (revisione e collaudo estintori, sostituzione di parti di impianti, ecc), determinate dalla naturale usura delle apparecchiature o dalla necessità di mantenimento in essere del Certificato di Prevenzione Incendi.

- potature straordinarie delle alberature.

- l'acquisto e la sostituzione dei grandi elettrodomestici per la pulizia (lavatrice, asciugatrice) di proprietà del Comune in caso di guasto non riparabile.

ART. 10 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale e a proprie spese nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Regolamento comunale del servizio, del presente capitolato e dell'apposito Progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.

2. In particolare, fermi restando ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato, sono a carico del concessionario:

- la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti (limitatamente ad elettrico, idrico-sanitario, ferramenta). Per manutenzione ordinaria si intende il controllo, la pulizia, la tenuta in efficienza, la riparazione e la sostituzione dei componenti dei vari impianti, (quali a titolo esemplificativo: lampade o plafoniere, coperchi di scatole elettriche, placche e interruttori per accensione/spegnimento, rubinetti o miscelatori, manopole, filtri anticalcare, lavandini e wc, scarichi, piccoli componenti, maniglie, stipiti, infissi, vetri, chiusure, chiavistelli, serrature, ecc.), delle attrezzature adibite al servizio asilo nido, la piccola manutenzione (secondo la definizione di cui all'art. 1609 del Codice civile) dei beni mobili, nonché gli elettrodomestici quali la lavatrice e la asciugatrice;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'immobile (strutture murarie, infissi, pavimentazione, ecc.) e agli impianti (elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento e condizionamento, maniglioni antipanico, lampade emergenza, idranti, naspi, estintori, ecc.) causati accidentalmente dal concessionario, o anche accidentalmente da un uso non responsabile degli stessi, senza la diligenza del buon padre di famiglia;

- la comunicazione scritta all'ufficio tecnico comunale degli orari di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento, da effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo.

- la segnalazione telefonica e scritta all'ufficio tecnico comunale di eventuali problemi di funzionamento degli impianti: la segnalazione verrà controllata dall'ufficio e se ritenuta di propria competenza avviata alla risoluzione.

- la manutenzione e la sistemazione delle aree verdi di competenza della struttura (taglio erba, giardinaggio, potature siepi perimetrali e cespugli);

- la disinfestazione delle aree interne ed esterne di pertinenza;

- la manutenzione degli arredi esterni;

- la fornitura di materiale ludico/didattico, materiale fotografico, cancelleria ed altro materiale utile allo svolgimento dell'attività didattica ed alla sua documentazione. Il materiale per il gioco e per le attività didattiche deve essere adeguato a sostenere il progetto pedagogico e sufficiente per qualità e quantità, attinente alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge. Tutto il materiale deve essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito;

- la fornitura di materiale per l'igiene dei bambini, come specificato nell'art. 11;

- la fornitura di materiale ed attrezzatura per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali e del servizio di lavanderia;

- la fornitura di ogni materiale di consumo necessario per il funzionamento dell'Asilo Nido, ivi compresi, a titolo esemplificativo, presidi quali bavagli, lenzuola, coperte, teli, spugne, vestiario per il personale, dispositivi di protezione individuale per il personale, soprascarpe;
 - la spesa per la fornitura dei pasti ai bambini iscritti e frequentanti, come specificato nell'art. 12;
 - la riscossione diretta presso gli utenti, a propria cura, rischio e spese, delle rette stabilite dal sistema tariffario adottato dall'ente con proprio provvedimento;
 - l'apertura e chiusura dell'edificio e la verifica degli accessi allo stesso;
 - le spese per il personale educatore ed ausiliario, secondo quanto indicato al successivo art. 13;
 - ogni altro onere non compreso tra le obbligazioni a carico del Comune.
3. Le riparazioni poste a carico del Gestore potranno essere eseguite a cura dell'Ente in caso di inerzia dello stesso e dovranno rimborsare le spese sostenute.
4. Il concessionario deve altresì rispettare i seguenti vincoli:
- 1) divieto di effettuare modifiche alle strutture e agli impianti (elettrico, idrico sanitario, termico, etc.), nonché di rimuovere porte o serramenti;
 - 2) obbligo del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'immobile (conseguente divieto di ostruire le uscite di sicurezza e/o di apporre chiavistelli, lucchetti o altro sulle uscite dotate di maniglioni antipanico).
5. Tutti i materiali delle forniture di cui al presente articolo dovranno essere conformi alla normativa specifica relativa agli appalti verdi (L. n. 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di riserve naturali").

ART. 11 MATERIALE IGIENICO SANITARIO

1. Il Gestore è tenuto a provvedere all'acquisto di tutte le forniture di facile consumo occorrenti al buon funzionamento del servizio ed in particolare:
- pannolini di varie misure con rivestimento esterno tipo tessuto traspirante;
 - prodotti igienico-sanitari per le operazioni di igiene e pulizia dei bambini specifici per la prima infanzia, quali a titolo meramente esemplificativo: detergente liquido neutro, shampoo, crema all'ossido di zinco, salviette igieniche in cellulosa due veli, guanti in lattice monouso, liquido disinfettante per tetterelle e giochi, flaconcini monouso di soluzione fisiologica, e prodotti similari;
 - latte di proseguimento per bambini in fase di svezzamento, come da indicazione dei genitori;
 - materiale di primo soccorso, farmaci antipiretici;
2. Il materiale usato dovrà essere di prima qualità specificamente idoneo per bambini di età 0/3 anni.
3. La Ditta è tenuta a trasmettere a richiesta del Comune le schede tecniche dei materiali utilizzati per le opportune verifiche. Su richiesta della stazione appaltante, sentito il servizio sanitario competente, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del suddetto materiale con altro indicato dagli esperti sanitari, anche nei casi riguardanti singoli utenti affetti da allergie.

ART. 12 FORNITURA DEI PASTI

1. Il servizio di refezione per l'asilo nido comunale è svolto presso la cucina interna all'edificio a cura di apposita ditta appaltatrice, individuata dal Comune di Creazzo. Tale ditta fornisce i pasti sia per l'asilo nido comunale sia per l'attigua scuola d'infanzia statale.

2. La spesa per la fornitura dei pasti ai bambini iscritti e frequentanti l'asilo nido, come risultanti dai registri giornalieri delle presenze, è a carico del concessionario, che rimborserà al Comune di Creazzo le fatture da quest'ultimo pagate.
3. Il costo attuale del pasto bambino è stabilito in € 4,24 oltre ad iva nella misura di legge.

ART. 13 PRESTAZIONI ESSENZIALI E OBBLIGHI PRINCIPALI DELL'AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE AL SERVIZIO

1. Al soggetto aggiudicatario compete effettuare tutte le prestazioni a carattere sociopedagogico ed educativo relative alla prima infanzia e ricadenti nel servizio di Asilo Nido, secondo gli orientamenti e le indicazioni metodologiche che si forniscono di seguito a titolo di indirizzo.

A. Linee psico-pedagogiche

Il servizio si qualifica per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico-educativa prevedendo quindi riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle esperienze di maggiore rilevanza regionale e nazionale.

B. Progetto educativo e piano di attività

Il progetto educativo (art. 15 del presente capitolato) dovrà fondarsi sull'attenzione allo sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono.

In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative e i presidi sociali e sanitari del territorio. L'Asilo Nido dovrà quindi caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali, nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale, nonché per l'attenzione nel fornire supporto nelle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare. Il servizio dovrà essere caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psico-fisico, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino, e che sappia sapientemente dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione, organizzati a piccoli gruppi ed in luoghi appositamente allestiti.

C. Indicazioni metodologico-didattiche

L'inserimento del bambino sarà sostenuto dalla presenza di un genitore o di persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra famiglia e Asilo Nido. Le sezioni dovranno essere strutturate in piccole aree e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per giochi cognitivi, per momenti sociali e affettivi. Saranno anche predisposti spazi e/o laboratori per altre attività (motorie, creative ecc.).

Sarà utile per il bambino mantenere punti costanti di riferimento (educatrice – attività/momenti-spazi) che gli diano sicurezza. I rapporti con le famiglie saranno improntati a disponibilità e fiducia. Verranno facilitati incontri per conoscersi, incontrarsi e scambiarsi esperienze educative attraverso colloqui, riunioni, feste e altre iniziative. Il percorso del bambino all'interno dell'Asilo Nido sarà quindi definito da un progetto educativo, da una programmazione pedagogica, da un piano operativo, da strumenti di verifica e valutazione, nonché da documentazione che adeguatamente redatta sarà tenuta in sede a garanzia dell'effettiva attuazione di quanto riportato nel presente capitolato.

D. Schema organizzativo ed esecuzione del servizio

L'affidatario del servizio si impegna al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di servizi alla prima infanzia, della normativa emanata dalla Regione Veneto (L.R. n. 32/1990 e successive modificazioni e integrazioni), nonché delle disposizioni e circolari in materia di Asili Nido, con particolare riferimento agli standards gestionali e strutturali prescritti dal presente capitolato e dal Regolamento Asilo Nido. Inoltre l'affidatario del servizio si impegna ad adottare e conseguentemente a rispettare le procedure a garanzia di adempimenti previsti da normative specifiche (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo normativa in materia di trattamento dei dati personali, di igiene e sicurezza in materia di alimenti, di sicurezza nei luoghi di lavoro).

E. Altri aspetti amministrativi ed organizzativi

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere sin da subito i requisiti che hanno determinato la vigente autorizzazione all'esercizio dell'Asilo Nido nonché il correlato Accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002, erogando comunque il servizio in ottemperanza alla normativa vigente. L'Autorizzazione all'esercizio e l'Accreditamento istituzionale dovranno essere intestati all'affidatario, che sarà chiamato a seguire l'iter amministrativo presso le autorità competenti per l'aggiornamento delle autorizzazioni sopra nominate e, alla scadenza, per il loro rinnovo.

L'affidatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli assenti dovrà avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla vigente normativa regionale. Nulla è dovuto all'affidatario in caso di mancata effettuazione delle prestazioni, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti che non salvaguardino i livelli minimi essenziali di servizio, salva l'applicazione delle eventuali penalità per la mancata prestazione del servizio stesso.

ART. 14 PROFILI GESTIONALI INERENTI LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

1. Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento dell'asilo nido affidato in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, assumendone direttamente gli oneri e garantendo le sostituzioni del personale necessario.

2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, i nominativi delle figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione del servizio oggetto della presente concessione (coordinatore, operatori ed educatori), specificando i titoli e le mansioni assegnate, aggiornando la composizione ad ogni cambiamento. Tale personale oltre a possedere i prescritti titoli e requisiti professionali, dovrà avere un comportamento irrepreensibile, decoroso, disponibile, di provata serietà, riservatezza, cortesia e correttezza nei confronti degli utenti e degli operatori del servizio.

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà in particolare garantire la presenza di:

a) n. 1 **Coordinatore educatore responsabile**: Responsabile del servizio asilo nido con esperienza almeno quadriennale in servizi asilo nido, con diploma previsto dalla normativa, con compiti di organizzazione del servizio e di referente per la gestione dei rapporti con il Comune. In particolare il coordinatore:

- Funge da referente per l'Amministrazione;
- È responsabile della programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'asilo nido;
- Gestisce i colloqui con le famiglie insieme agli educatori di riferimento;

- Partecipa ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alla verifica dei risultati, sovrintende alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, e risponde alla verifica dei progetti attuati.

b) **educatori** in numero adeguato alla capienza della struttura e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa rispetto al rapporto educatori/bambini, con specifico diploma previsto dalla vigente normativa. In particolare gli educatori:

- Curano, attraverso un'attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini, realizzando le condizioni per un armonioso sviluppo dei bambini;
- Provvedono alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione nei momenti come il cambio, il sonno, il pasto, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- Mantengono un dialogo continuo con le componenti dell'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'asilo nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
- Realizzano i progetti educativi;
- Partecipano ai momenti di verifica e di discussione sull'attività, nonché ai momenti formativi e di aggiornamento professionale;
- Partecipano ai colloqui con le famiglie e il coordinatore responsabile, oltre che alle riunioni con genitori e alle iniziative per il buon funzionamento del servizio.

c) **addetti ai servizi ausiliari di pulizia e lavanderia** in numero adeguato alla capienza della struttura, e, comunque, in misura non inferiore al minimo previsto dalla vigente normativa. In particolare, il personale ausiliario:

- Assicura la costante pulizia ed igiene degli ambienti interni ed esterni, dei mobili e delle attrezzature di pertinenza del nido. Il servizio deve essere reso secondo un programma di attività quotidiano, settimanale e periodico a seconda della diversa tipologia dei beni ed ambienti oggetto di pulizia.
- Assicura il servizio di lavanderia relativamente a tutto il materiale impiegato per lo svolgimento del servizio di asilo nido, servizio consistente nel lavaggio, stiro e guardaroba della biancheria utilizzata. Il servizio di che trattasi deve essere reso secondo un programma di attività che deve essere articolato in attività giornaliere e settimanali a seconda della tipologia di biancheria utilizzata.

4. Deve altresì essere assicurata, almeno una volta al mese, la presenza di uno **psicopedagogista**, in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico, che coordini e supporti a livello pedagogico, psicologico, metodologico e didattico il personale educatore all'interno dell'Asilo Nido, nonché per incontri con i genitori dei bambini.

5. L'entità numerica del personale, il suo orario giornaliero ed il suo rapporto di lavoro sono correlati all'orario di apertura al calendario dell'asilo nido nel rispetto della vigente normativa.

6. Il personale addetto dovrà essere assunto alle dipendenze dell'affidatario del servizio, sollevando il Comune di Creazzo da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni. L'affidatario si impegna ad applicare a tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL del settore, si impegna altresì ad adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa. La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso della concessione in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'affidatario. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell'appalto, il Comune di

Creazzo può procedere con la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le segnalazioni dovute alle autorità competenti.

7. Tutto il personale addetto all'espletamento del presente appalto dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, ed esente da condanne penali o carichi pendenti.

8. L'Affidatario del servizio deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo impegnato nelle attività, secondo la normativa di comparto, senza che l'aggiornamento interferisca con la normale erogazione del servizio.

9. L'affidatario è tenuto inoltre a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

10. L'affidatario è tenuto alla osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tenendo sollevato il Comune di Creazzo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Considerato che la convenzione riguarda attività esercitate in regime di "concessione", gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al Concessionario, per cui ai fini del presente capitolato, il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante del soggetto concessionario.

11. L'affidatario è tenuto ad inviare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio e della struttura oggetto della concessione, oltre che la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente.

12. L'affidatario dà atto che non sussistono rischi da interferenza per cui sia necessaria la redazione di un D.U.V.R.I.

13. L'Affidatario del servizio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, sia provvisoria sia definitiva. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l'affidatario del servizio o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate. Anche il personale ausiliario potrà essere sostituito soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati all'Amministrazione Comunale.

14. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, correttezza, o comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.

ART. 15 PROGETTO EDUCATIVO

1. L'aggiudicatario deve predisporre e presentare all'Area Affari Generali Servizio Sociale del Comune, all'inizio di ogni anno educativo, un progetto pedagogico per la gestione del servizio, che risulti conforme alle linee pedagogiche fissate per gli asili nido dalla Regione del Veneto.

2. Il progetto educativo, in particolare, contiene e sviluppa i seguenti elementi:

- le finalità del servizio educativo
- l'analisi del contesto sociale territoriale
- gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo e al gruppo dei bambini
- le modalità di organizzazione della giornata educativa in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza
- le modalità di inserimento con percorso per l'inserimento e per il commiato:

l'ingresso/separazione dai genitori, l'uscita/ricongiunzione con i genitori

- l'organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni circa l'arredo e i materiali in relazione agli obiettivi e alle modalità organizzative
- i rapporti con i servizi del territorio
- il funzionamento del servizio in relazione alle aree amministrativa e gestionale, con indicatori che misurino l'efficacia del servizio
- le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini e in relazione ad ogni singolo bambino
- le modalità operative di supervisione educativa.

In merito al personale impiegato nel servizio, il progetto educativo contiene e specifica i seguenti elementi:

a) rapporto educatore/bambino

b) modalità di rotazione degli operatori all'interno del servizio

c) regolamentazione della presenza di altre figure (stagisti, tirocinanti, volontari), con specificate le modalità ed i termini dei rapporti, di cui l'Amministrazione Comunale dovrà essere informata preventivamente, di volta in volta.

3. In ordine al sistema di prevenzione e tutela della salute dei bambini che frequentano il servizio, l'aggiudicatario nel progetto educativo si attiene a tutte le indicazioni e agli indirizzi dell'ULSS di riferimento e dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda, in particolare, il disagio sociale, la disabilità, le attività di prevenzione, le strategie per la migliore accoglienza di bambini e famiglie straniere.

4. L'affidatario si impegna a presentare al Comune di Creazzo apposita relazione al termine di ciascun anno educativo e, comunque, entro il 30 settembre di ogni anno, sull'andamento organizzativo, educativo e metodologico dell'asilo nido, evidenziando eventuali problematiche emerse, i rapporti con l'utenza, le metodologie educative utilizzate, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell'attività.

5. L'affidatario si impegna altresì a presentare al Comune di Creazzo entro il 30 giugno di ogni anno, rendiconto economico finanziario del servizio, indicante tutti i costi, oneri ed esborsi sostenuti per il servizio e le entrate complessive. Il rendiconto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concessionario che si assume responsabilità in solido sulle dichiarazioni sottoscritte.

ART. 16 RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. L'aggiudicatario garantisce il funzionamento dell'asilo nido nei termini e secondo gli impegni indicati nel presente capitolato d'onori, assumendosi, per quanto sostenuto direttamente, ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo e per quanto attiene alla normativa in materia di privacy.

2. Il Comune, attraverso i propri uffici, accerta periodicamente il rispetto del presente capitolato e il funzionamento del servizio di asilo nido, al fine di valutarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza.

3. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri operatori, ed in presenza del Concessionario, può effettuare accessi all'asilo nido e può richiedere ogni idonea documentazione e chiarimento, per verificare il rispetto degli obblighi derivanti da norme di legge, da regolamenti contrattuali o dal presente capitolato, il rispetto degli standard operativi e di qualità derivanti da principi di serietà, professionalità e diligenza, la rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico concordate all'inizio dell'anno educativo, nonché il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del proprio personale. Sono previsti incontri specifici con cadenza da definirsi tra i

rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della ditta aggiudicataria, per monitorare l'andamento e verificare i risultati dell'attività svolta.

4. Per l'assistenza sanitaria e pediatrica e per la vigilanza igienico-sanitaria valgono le vigenti disposizioni in materia, avvalendosi del servizio sanitario dell'età evolutiva assicurato dall'Azienda Ulss competente per territorio.

ART. 17 GARANZIE ASSICURATIVE

1. L'Affidatario del servizio si assume ogni responsabilità civile e penale derivante ai sensi di legge dalla gestione del servizio oggetto di concessione e risponde direttamente dei danni causati alle persone e alle cose di proprietà comunale o di terzi comunque imputabili direttamente o indirettamente al concessionario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

2. L'Affidatario del servizio solleva il Comune di Creazzo da qualsiasi pretesa o azione di rivalsa per danni o infortuni arrecati a terzi o a dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

3. A tale scopo l'Aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Creazzo prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla concessione ed incameramento della cauzione definitiva:

a) una polizza di assicurazione per la **responsabilità civile verso terzi (RCT)** avente per oggetto il servizio affidato per danni che venissero arrecati nell'espletamento del servizio con massimali non inferiori a:

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 5.000.000,00 per danni a persone

€ 3.000.000,00 per danni a cose.

Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti clausole:

- Equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- Specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti dell'asilo nido;
- Inclusione della responsabilità civile "personale" dei propri prestatori di lavoro, compresi gli addetti, i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- Copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia.

b) una polizza di assicurazione per la **responsabilità civile verso dipendenti (RCO)** avente un massimale non inferiore a

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 5.000.000,00 per persona.

c) una polizza di assicurazione **contro infortuni utenti** avente i seguenti massimali:

€ 50.000,00 in caso di morte;

€ 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

4. Le suddette polizze dovranno avere durata pari alla durata del contratto di concessione e prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. Alla scadenza di ogni singola annualità è onere del Concessionario inviare al Comune ricevuta del versamento del premio di polizza per la successiva annualità.

5. L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 18 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

1. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti, gli arredi e le attrezzature forniti in buono stato di conservazione e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
2. La riconsegna deve risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il comune. E' a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
3. Eventuali danni ai beni mobili o ammanchi di beni mobili dovuti ad uso improprio, devono essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Comune ha titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo corrispondente al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, con riserva di ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri interessi.

ART. 19. PENALITA'

1. Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge, contenute nel presente capitolato, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata e accertata violazione di tali norme, che possono variare, a seconda della gravità, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.
2. L'applicazione di sanzioni è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza trasmessa mediante posta elettronica certificata. Entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni scritte, il concessionario ha facoltà di fornire le proprie controdeduzioni scritte mediante posta elettronica certificata, sulle quali l'Amministrazione comunale decide definitivamente entro i 30 (trenta) giorni successivi.
3. Il Comune procederà al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Concessionario o sulla cauzione, che in tal caso, dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data del prelievo.
4. L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali.
5. Nel caso di recidiva per la stessa infrazione, la sanzione è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni o di grave inadempimento, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità di cui all'art. 19.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tal caso può domandare la risoluzione del contratto ex art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale della convenzione. Qualora fosse richiesta la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, il concessionario deve dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili. Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.
2. L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta (ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta), salva l'applicazione delle penali per ogni singola irregolarità e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni. In particolare, l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - violazione del divieto di subappalto e cessione del contratto (Artt. 3 e 22);
 - gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;

- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- perdita dei requisiti di idoneità dell'Aggiudicatario;
- gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale, anche nei confronti del personale dipendente;
- mancata ricostituzione della cauzione, qualora il Comune abbia dovuto avvalersene in misura totale o parziale per inadempimento contrattuale;
- impieghi di personale sprovvisto dei requisiti professionali e di esperienza richiesti dal presente capitolato e dichiarati in sede di gara.

3. La risoluzione viene disposta con determinazione del Responsabile di Area e ne viene data comunicazione alla ditta a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopraindicati o per altri gravi motivi da imputarsi al prestatore di servizio, il Comune non pagherà le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite esattamente e si riserverà il diritto di richiedere maggiori danni conseguenti.

Dopo la formale contestazione scritta (diffida ad adempiere), cui ha conseguito il rigetto delle giustificazioni, presentate dalla ditta entro i 10 giorni dalla ricezione della diffida, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il Comune potrà risolvere il contratto incamerando la cauzione previo preavviso di 15 giorni da comunicare mediante posta elettronica certificata (PEC), fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori, anche in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio di ristorazione.

4. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune, oltre al risarcimento del danno il diritto di affidare a terzi la prestazione di servizio o la parte rimanente di questa in danno alla ditta inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

5. Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del concessionario aggiudicatario senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del concessionario aggiudicatario medesimo. In caso di minore spesa nulla compete al concessionario aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il concessionario aggiudicatario dalle norme di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 21 NORME ANTICORRUZIONE

1. Il concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Creazzo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 18.04.2014, pubblicati, ed ivi disponibili, sul sito istituzionale del Comune di Creazzo all'indirizzo: www.comune.creazzo.vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Disposizioni Generali/Codice disciplinare e Codice di Comportamento.

2. La ditta si impegna altresì ad aderire al Protocollo di Legalità Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto da tutte le Province e i Comuni del Veneto del 07/09/2015 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1036 del 10/08/2015.

3. L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata la cessione totale o parziale a favore di terzi del contratto, salve le ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cessione del credito è consentita in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 23 DIRITTO DI RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà del Comune, in virtù di quanto previsto dall'art. 1671 “Recesso unilaterale dal contratto” del Codice civile, recedere in tutto o in parte da contratto di concessione con un preavviso da comunicarsi al concessionario con lettera trasmessa via pec di almeno 120 (centoventi) giorni:

- in qualunque momento durante l'esecuzione del contratto e/o al verificarsi di situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio;
- qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio o venissero meno, in tutto o in parte le esigenze della concessione per gravi motivi;
- in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico in relazione alla tipologia del servizio svolto.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso il concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. Dopo la formale aggiudicazione, il concessionario aggiudicatario sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto, previo espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti nei termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Nel termine che verrà fissato dalla stazione appaltante, all'atto della stipula del contratto, il soggetto risultato aggiudicatario, pena la decadenza del contratto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria, dovrà presentare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

3. Ove il termine fissato dal Comune non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Ente può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno con rivalsa delle spese e con facoltà della stessa di procedere all'aggiudicazione del secondo in graduatoria.

ART. 25 ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 26 CONTENZIOSO

Gli eventuali contenziosi sono da dirimersi innanzi al Foro di Vicenza.

ART. 27 DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto, l'impresa aggiudicataria elegge, quale sede legale, l'indirizzo della propria ditta, per tutto il periodo di validità del contratto medesimo.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico anche successivamente all'instaurazione dell'eventuale rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, diritti che possono essere fatti valere nei confronti dell'ente appaltante.

ART. 29 DECORRENZA E RINVIO A NORMATIVA VIGENTE

1. Il presente capitolato è immediatamente vincolante nei confronti dell'impresa concessionaria, mentre impegna l'Amministrazione comunale solo con la stipula del contratto e previa esecutività del provvedimento di approvazione, salvo il caso di esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio.
2. Per quanto non precisato nel presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati si rimanda alle leggi e regolamenti nazionali e regionali, nonché alle disposizioni comunali in materia, che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante del presente capitolato.